

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 1 Componente 1 Asse 1

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 5, COMMA 6
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 1.3.2**

SINGLE DIGITAL GATEWAY

CUP C51B21006690006

TRA

l'**AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE** (di seguito anche «**AgID**» o «**Soggetto attuatore**») con sede legale in Roma, via Liszt n. 21, c.a.p. 00144, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale *pro tempore* Ing. Francesco Paorici

E

il **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE** (di seguito anche «**CNF**» o «**Soggetto sub-attuatore**») con sede legale in Roma, via Arenula n. 71, c.a.p. 00186, C.F. 80409200583, in persona della Presidente, Avv. Maria Masi

(di seguito anche indicate come «**Parti**»)

Premesse

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del Codice Unico di Progetto (CUP), prevedendo che «*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*»;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) 26 novembre 2020, n. 63, che ha introdotto la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente l'adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024” della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2 relativo al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD);

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla Legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 gennaio 2014, che ha approvato lo statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 20 aprile 2021, con il quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'Ing. Francesco Paorici, già conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico (cd. *Single Digital Gateway* – di seguito solo «SDG») come punto di accesso a informazioni, procedure e servizi per gli utenti transfrontalieri, ossia cittadini e imprese che vivono o operano in un altro paese dell'Unione Europea e che modifica il Regolamento (UE) 1024/2012;

VISTO l'Allegato II del suddetto Regolamento (UE) 2018/1724 che individua le 21 procedure amministrative per le quali lo sportello digitale unico garantisce un facile accesso agli utenti;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione Europea del 5 agosto 2022, che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l'applicazione del principio «una tantum» a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'art. 3 della Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica;

VISTO il D. Lgs. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, attuazione della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che «*Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"*»;

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche «**PNRR**» o «**Piano**») presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e resilienza (indicatore 7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati);

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di *milestone* e *target* contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento delegato UE 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce

in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO l'articolo 6 del citato D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 8 del suddetto D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del medesimo D.L. 77/2021, il quale prevede che *«Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.L. n. 77/2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2021, n. 101 e del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021 e ss.mm.ii., recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6

agosto 2021, n. 113, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i *target* e i *milestone* da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTA la Tabella A allegata al suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro dell'innovazione e della transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per il sub-investimento 1.3.2 – *Single Digital Gateway*;

CONSIDERATO che il PNRR individua l'Agenzia per l'Italia Digitale quale soggetto attuatore del sub-investimento 1.3.2 – *Single Digital Gateway*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 10 in materia di “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce le procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* Italia;

CONSIDERATO che il PNRR individua l'Agenzia per l'Italia Digitale quale soggetto attuatore del sub-investimento 1.3.2 – *Single Digital Gateway*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO l'articolo 18-*bis* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 41 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Violazione degli obblighi di transizione digitale”, ai sensi del quale «L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione (...). Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà»;

VISTA la determinazione n. 611 del 29 novembre 2021 dell'AgID avente ad oggetto l'“Adozione del Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art.18-*bis*, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche”;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTI la “Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”, che prevede interventi per la digitalizzazione delle

infrastrutture tecnologiche e dei servizi della P.A. al fine di garantire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili e il sub-investimento 1.3.2 *Single Digital Gateway* incluso nel PNRR del costo complessivo di euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00);

CONSIDERATO che il sub-investimento 1.3.2 del PNRR richiede l'armonizzazione e la digitalizzazione completa di 21 procedure amministrative prioritarie entro la fine del 2023, secondo il principio "*once only*" e prevede che:

- l'80% di componenti nazionali necessari per implementare le 21 procedure previste sia raggiunto entro dicembre 2022 (*target nazionale*);
- le 21 procedure siano pienamente conformi alla normativa UE e siano accessibili *online* entro dicembre 2023 (*target finale eurounitario*);

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (cd. *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della predetta Legge n. 178/2020, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044 della citata Legge n. 178/2020, ai sensi del quale «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati,*

agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, a mezzo del quale sono state definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e dei *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e i relativi allegati;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25 recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32 recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, concernente “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” e i relativi allegati;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 della Ragione Generale dello Stato recante “Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 della Ragione Generale dello Stato recante: “Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 della Ragione Generale dello Stato recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la Circolare dell'11 agosto 2022 n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR”;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

VISTO l’accordo del 6 ottobre 2021 per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2 - *Single Digital Gateway* tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Amministrazione titolare del sub-investimento SDG, e l’AgID, quale Soggetto attuatore del sub-investimento SDG, con il quale sono state definite le forme e le modalità di collaborazione per realizzare il SDG, registrato alla Corte dei Conti in data 2 dicembre 2021 al n. 2875;

VISTO l’articolo 3, comma 2 del predetto accordo, in base al quale «*L’Amministrazione titolare affida al soggetto attuatore l’attuazione del suddetto sub-intervento alle condizioni di cui al presente accordo e con facoltà di sub-delega in favore di altre amministrazioni alle medesime condizioni, previa intesa con l’Amministrazione titolare*»;

VISTO l’articolo 8, comma 9 del suddetto Accordo, ai sensi del quale «*Per il tramite della propria Unità di Missione, l’Amministrazione titolare effettua le assegnazioni dell’intervento e impartisce le disposizioni di pagamento, nei confronti del Soggetto attuatore e/o dei soggetti sub-delegati*»;

VISTO il paragrafo 3.1 del Piano Operativo allegato al suddetto Accordo, in base al quale «*Il Progetto sarà coordinato da AgID, con il coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni di competenza e dei dati in ambito del Regolamento UE 1724/2018, che saranno esse stesse “Soggetti attuatori” per quanto di propria competenza*»;

VISTA la nota prot. n. 20907 del 20 ottobre 2021 a mezzo della quale l’Amministrazione ha aderito all’accordo quadro sottoscritto da Consip S.p.A., nell’ambito del Lotto 1, con il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Accenture S.p.A., quale impresa mandataria e Avanade Italy S.r.l., ESRI Italia S.p.A., SMC Treviso S.r.l. e Business Integration Partners S.p.A., quali imprese mandanti, avente ad oggetto l’affidamento di «*Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il Piano Operativo relativo al Lotto 1 del predetto accordo quadro per l’affidamento di «*Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni*» inviato dal raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario ad AGID e a Consip S.p.A. in data 29 ottobre 2021;

VISTA la determinazione n. 593 del 5 novembre 2021 di AGID avente ad oggetto la stipula del contratto esecutivo in adesione all’accordo quadro per l’affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud*;

VISTO il contratto esecutivo stipulato in data 5 novembre 2021 tra AGID e il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Accenture S.p.A., quale impresa mandataria e Avanade Italy S.r.l., ESRI Italia S.p.A., SMC Treviso S.r.l. e Business Integration Partners S.p.A.;

VISTA la nota n. 6358 del 25 marzo 2022 con cui è stato disposto l’“*Avvio effettivo dei servizi acquisiti attraverso il Contratto esecutivo in adesione all’Accordo Quadro (ID SIGEF 2212 Lotto 1, CIG 8210577E78) definito da Consip S.p.a., ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni, per l’acquisizione di servizi essenziali al Progetto PNRR - Single Digital Gateway (SDG) previsto dal Regolamento Europeo UE 1724/2018 - Sub-investimento 1.3.2 Single digital gateway (SDG) - Missione 1 - Componente 1 PNRR, CUP C51B21006690006 - CIG 8947849E92*”;

DATO ATTO che CNF, istituzione apicale del sistema ordinistico nel quale è regolamentata in Italia l’Avvocatura, esercita ex lege, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale nazionale promuovendo i

rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti e promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, agisce quale canale e collettore di questi ultimi, Amministrazioni competenti della procedura amministrativa n. 16 "SUAP - Qualifiche professionali" come individuata dall'Allegato 2 del Regolamento (UE) 2018/1724;

CONSIDERATA l'intesa intercorsa tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'AgID, ai sensi del predetto articolo 3, comma 2 dell'accordo, circa la tipologia di Accordo da stipulare con il soggetto sub-attuatore, approvata nella riunione del Program Manager Office di cui all'art. 4, comma 4, del succitato accordo, con verbale del 06 ottobre 2022

VISTO l'articolo 15 della già richiamata Legge n. 241/1990, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale Forense assunta nella seduta amministrativa del 3 marzo 2022 con la quale è stato approvato il progetto e deliberato di dare incarico alla società Accenture per la deliberazione dello stesso;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 21 ottobre 2022 con la quale si è deliberato di approvare il testo della convenzione autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della stessa, ed incaricando il Presidente, o altro Consigliere Delegato, quale referente del progetto

RITENUTO di poter conseguire le finalità del sub-investimento SDG mediante la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune, che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione e al controllo in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il sistema di gestione e controllo del PNRR, subdelegando al Soggetto sub-attuatore la realizzazione del SDG per le procedure amministrative di propria competenza e consentendo al Soggetto sub-attuatore di avvalersi, ove ritenuto opportuno, del fornitore di AGID per la realizzazione delle procedure amministrative di propria competenza;

CONSIDERATO che la citata legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi, sottoscritti con firma digitale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *«la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico»* e che *«La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche*

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche»;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo, senza trasferimento di risorse economiche;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che non ci saranno movimentazioni finanziarie e pertanto è escluso anche il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

RITENUTO che, nel caso di specie, si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione in esame (di seguito anche «**Atto** o «**Accordo**»);

Art. 1

(Premesse, allegati e definizioni)

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. È altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato Piano Operativo, i cui contenuti sono condivisi dalle Parti e rientrano nell'oggetto dell'Accordo stesso.
3. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a) «**Accordo**»: il presente atto sottoscritto tra AgID e CNF;
 - b) «**AgID**» o «**Soggetto attuatore**»: l'Agenzia per l'Italia Digitale, la quale ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed è stata individuata quale soggetto attuatore del sub-intervento 1.3.2. *Single Digital Gateway* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - c) «**Amministrazione titolare**»: il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che è stato individuato quale titolare delle risorse stanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione del sub-intervento 1.3.2 *Single Digital Gateway*;
 - d) «**CNF**» o «**Soggetto sub-attuatore**»: il Consiglio Nazionale Forense, quale canale e collettore delle amministrazioni pubbliche individuate per l'attuazione del sub-investimento 1.3.2 *Single Digital Gateway*;

Digital Gateway per le procedure amministrative di competenza dei Consigli dell'ordine circondariali descritte nelle premesse e nell'articolo 2 del presente Accordo;

- e) «**Fornitore**»: il raggruppamento temporaneo di imprese, composto da Accenture S.p.A., quale impresa mandataria e da Avanade Italy S.r.l., ESRI Italia S.p.A., SMC Treviso S.r.l. e Business Integration Partners S.p.A. quali imprese mandanti, selezionato da Consip S.p.A. nell'ambito dell'accordo quadro relativo al Lotto 1 avente ad oggetto l'affidamento di «*Servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni*» sottoscritto in data 30 aprile 2021, cui ha aderito AgID con nota prot. 20907 del 20 ottobre 2021 e conseguente sottoscrizione del contratto esecutivo in data 5 novembre 2021;
- f) «**Intervento**»: il sub-investimento Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 – 1.3.2 *Single Digital Gateway* incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e istituito con il Regolamento (UE) 2018/1724 del costo di euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00) la cui realizzazione è affidata al Soggetto Attuatore;
- g) «**Parti**»: l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Soggetto attuatore, e il CNF, in qualità di Soggetto sub-attuatore, ai fini del presente Accordo;
- h) «**Posta Elettronica Certificata**» o «**PEC**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, al D.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- i) «**Piano Operativo**»: il documento effettuato da AgID per il tramite del proprio fornitore e condiviso con il soggetto sub attuatore, contenente le attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione nonché le fasi e le tempistiche per la realizzazione dell'Intervento per quanto di competenza delle parti;
- j) «**PNRR**»: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Art. 2

(Soggetto attuatore, Soggetto sub-attuatore e interesse pubblico comune alle Parti)

Nell'ambito delle procedure di attuazione degli interventi di cui al PNRR e dell'accordo stipulato in data 6 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra l'AgID e l'Amministrazione titolare, l'AgID ha la responsabilità di Soggetto attuatore del sub-investimento 1.3.2 *Single Digital Gateway* del PNRR.

1. Il CNF ha la responsabilità di Soggetto sub-attuatore per la realizzazione delle attività dal Piano Operativo allegato al presente Accordo, con specifico riferimento alla procedura amministrativa relativa alle attività professionali forensi di prestazione d'opera intellettuale, ricomprese nelle attività c.d. “economiche” previste al n. 16 “SUAP - Qualifiche professionali” di cui all’Allegato 2 del Regolamento (UE) 2018/1724 relativa a “Notifica di un’attività economica licenza per l’esercizio di un’attività economica, modifiche di un’attività economica e cessazione di un’attività economica senza procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa la registrazione iniziale di un’attività commerciale nel registro delle imprese ed escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo presentato successivamente da queste ultime”.
2. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione di quanto di propria competenza in relazione alle procedure di cui al comma 2 nell’ambito del sub-investimento 1.3.2 – *Single Digital Gateway* della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del PNRR, in conformità a quanto stabilito nell’accordo tra l’Amministrazione titolare e il Soggetto attuatore.

Art. 3

(Oggetto e finalità)

Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna delle Parti nonché le procedure di monitoraggio per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo, senza trasferimento di risorse economiche dall’AgID al Soggetto sub-attuatore.

Art. 4

(Organizzazione delle attività, durata e referenti)

1. Le attività di cui all’allegato Piano Operativo saranno effettuate in coerenza con le tempistiche in esso contenute e dovranno essere portate a conclusione entro il 31 dicembre 2023, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti in sede di eventuale aggiornamento del medesimo Piano Operativo.
2. Il presente Accordo e il Piano Operativo allegato possono essere modificati e/o integrati nel periodo di efficacia, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione delle attività. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell’Accordo, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.
3. Ai fini dell’attuazione della presente Accordo, le Parti designano i seguenti rispettivi referenti:
 - per AgID, Soggetto attuatore, Francesco Baldoni;
 - per CNF, Soggetto sub-attuatore, il Presidente o altro Consigliere delegato in sua sostituzione.

4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte.
5. I referenti svolgono le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:
 - a) garantiscono il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
 - b) evidenziano eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
 - c) assicurano che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.

Art. 5

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'AgID, in qualità di Soggetto attuatore, si obbliga a:

- a) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni dell'intervento, come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e la tenuta di un'apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021;
- b) effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese;
- c) adottare le misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, specie in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d) comunicare all'Amministrazione titolare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire le *milestone* e i *target* previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione europea;
- f) garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (a seguire anche «ReGiS»);
- g) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di

altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*”;

- h) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e statale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge n. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;
- i) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- j) rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- k) rispettare il principio del *Do No Significant Harm* («DNSH») secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l) conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
- m) provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento delle *milestone* e dei *target*, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
- n) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta e fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- o) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), 8, 10, 19 e 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;

- p) garantire la realizzazione operativa degli interventi di cui al Piano Operativo allegato al presente Accordo nonché il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, avvalendosi delle prestazioni del Fornitore;
- q) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei;
- r) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalla normativa comunque vigente in materia di affidamenti pubblici;
- s) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione titolare;
- t) dare piena attuazione agli interventi, in conformità a quanto previsto nel Piano Operativo allegato, garantendo l'avvio tempestivo delle attività e conseguire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ivi previsti;
- u) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel Piano Operativo;
- v) presentare all'Amministrazione titolare la rendicontazione della spesa;

Art. 6

(Compiti in capo al Soggetto sub attuatore)

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il CNF, in qualità di Soggetto sub-attuatore, si obbliga a:

- a) cooperare secondo correttezza e buona fede con AgID, mettendo a disposizione di AgID e del Fornitore i propri sistemi informativi, nonché ogni altro strumento necessario alla realizzazione delle attività di sviluppo dell'Intervento per quanto di propria competenza;
- b) mettere a disposizione l'infrastruttura tecnologia per l'eventuale migrazione della soluzione sviluppata dal fornitore AgID ai fini dell'esercizio e della gestione;
- c) osservare tutte le disposizioni vigenti in ambito europeo e italiano con riferimento alle attività strumentali all'attuazione dell'Intervento per quanto di propria competenza.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo e con le scadenze previste da milestone e target, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR
5. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
6. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.
7. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR e dalla normativa europea di riferimento.
8. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi, doppio finanziamento nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
9. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Art. 8

(Proprietà industriale e intellettuale)

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle soluzioni eventualmente acquisite dalla CNF al termine delle procedure di gara è disciplinata dai relativi bandi secondo le leggi applicabili in materia.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di

documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti da parte di terzi, il Soggetto sub-attuatore si impegna, anche per conto dei propri fornitori, a rendere disponibili a titolo gratuito all'AgID e alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione dell'Intervento le esperienze maturate e le soluzioni realizzate nell'ambito del Piano Operativo, in conformità anche con quanto disposto dall'articolo 69 del D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 9

(Risoluzione delle controversie)

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Non esiste una giurisdizione convenzionale.

Art. 10

(Irregolarità e rimedi)

1. Il presente Accordo può essere sospeso, nei seguenti casi di irregolarità:
 - a) mancato rispetto degli obblighi descritti nel precedente art. 5 e comunque degli ulteriori obblighi previsti dal presente Accordo;
 - b) mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite nei regolamenti europei di riferimento per l'attuazione del PNRR e, in particolare, nel Regolamento (UE) 2021/241.
2. In caso in cui AgID rilevi la sussistenza di uno dei casi elencati nel comma che precede, la stessa provvederà a formulare specifica contestazione al CNF, il quale avrà un termine pari a 10 (dieci) giorni per inviare le proprie controdeduzioni corredate dalla documentazione pertinente. Decorso tale termine senza che CNF presenti le proprie controdeduzioni, la contestazione di AgID si considererà accettata dal Soggetto sub-attuatore, il quale non avrà più nulla a che pretendere nei confronti di AgID con riferimento alle circostanze dedotte nella predetta contestazione.
3. In caso di accertamento dell'irregolarità, fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18 *bis* del D.Lgs. n. 82/2005 laddove ne ricorrano i presupposti, AgID potrà sospendere il presente Accordo oppure disporre la risoluzione unilaterale con efficacia immediata.
4. In caso di sospensione, sarà onere del CNF dimostrare il venire meno della irregolarità e comunque l'essersi uniformata alle prescrizioni eventualmente impartite da AgID e/o dall'Amministrazione titolare, qualora possibile, attraverso una relazione scritta da presentare all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 26 entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione della sospensione. In caso di valutazione positiva della relazione da parte di AgID, l'Accordo riprenderà a dispiegare i suoi effetti tra le Parti nell'ambito della realizzazione dell'Intervento.

Art. 11

(Risoluzione per inadempimento)

L'AgID potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto sub-attuatore non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AgID degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 12

(Diritto di recesso)

Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti della controparte qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano circostanze di natura oggettiva e imprevedibile che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile la conduzione a termine.

Art. 13

(Riservatezza e dati personali)

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

1. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
2. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
3. Ove nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (a seguire anche «GDPR»), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
4. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione

e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

5. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del GDPR.

Art. 14

(Comunicazioni e scambio di informazioni)

Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo e la sua applicazione avrà efficacia esclusivamente se effettuata tramite i seguenti indirizzi PEC:

- a) per AgID: protocollo@pec.agid.gov.it ;
- b) per CNF: protocollo@pec.cnf.it

Art. 15

(Efficacia e disposizioni finali)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha efficacia fino al 30 giugno 2026 o, in caso di proroghe, all'eventuale data successiva stabilita tra le Parti.
2. Il presente Accordo si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
3. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

Sottoscrizione delle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis* della Legge n. 241/1990.

Per AgID

(firmato digitalmente)

Per CNF

(firmato digitalmente)